IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

DELIBERAZIONE N. **250** DEL **20/02/2020**

OGGETTO: Presa atto della sentenza n. 5885 del 13.06.2019 del Tribunale Civile di Roma, sez Lav., RG 24906/2016 e del relativo atto di precetto notificato agli I.F.O. il 03.12.2019

Esercizi/o 2020 - conto 202020201 Centri/o di costo 102100 **- Importo presente Atto: € 442.236,59** **- Importo esercizio corrente: € 442.236,59** Budget **- Assegnato: € 1.122.585,43** **- Utilizzato: € 0,00** **- Residuo: € 680.348,84** **Autorizzazione n°: 2020/100305.683** Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**	STRUTTURA PROPONENTE **UOC Risorse Umane** Il Dirigente Responsabile **Sonia Evangelisti** Responsabile del Procedimento **Sonia Evangelisti** L'Estensore **Graziano Fronteddu** Proposta n° DL-193-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 20/02/2020 IL DIRETTORE SANITARIO **Branka Vujovic**	**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO** Assente Data 20/02/2020 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **Segreteria Direzione Amministrativa**

Parere del Direttore Scientifico IRE **Segreteria Direzione Scientifica IRE** data 20/02/2020 Assente

Parere del Direttore Scientifico ISG **Segreteria Direzione Scientifica ISG** data 20/02/2020 Assente

La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTI il Decreto Legislativo 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288;

la legge regionale 23 gennaio 2006 n° 2;

il D. Lgs. 16/10/1992 n° 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23/10/1992 n° 421;

l'Atto aziendale approvato con delibera n. 557 del 25/06/2019;

la deliberazione n° 981 del 27/11/2017, inerente l'approvazione dell'elenco aziendale degli Avvocati per le necessità di patrocinio e/o difesa in giudizio dell'Azienda;

la deliberazione n° 1142 del 27/11/2017 avente ad oggetto:" Approvazione del Regolamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per l'affidamento e la determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati del Libero Foro;

VISTA la nota prot. n. 967 del 22-01-2020 con la quale sono state temporaneamente assegnate alla UOC Risorse Umane le attività relative alla Gestione del contenzioso e al Governo dei contratti assicurativi;

PREMESSO che in data 08.05.2017 è stato notificato agli I.F.O. un atto di citazione intentato dalla Dr.ssa A.D., dinanzi al Tribunale Civile di Roma teso ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato e per l'effetto la condanna di questi Istituti al riconoscimento del trattamento economico dovuto;

che gli I.F.O. si sono costituti in giudizio conferendo con delibera n° 428/2018 all'Avv. Marco Gentile l'incarico per la rappresentanza e difesa dell'Ente;

che il giudizio si è concluso con sentenza n° 5885/2019 (All.1) con la quale il Tribunale Civile di Roma ha condannato gli I.F.O. al pagamento in favore della dott.ssa D.A. della somma di € 292.888,00 a titolo di risarcimento del danno di cui agli artt. 2126 c.c. e 36 comma 5, D. Lgs. 165/2001, oltre a spese legali ed interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino al soddisfo;

che in data 03.12.2019 veniva notificato dal legale della Sig.ra A.D. atto di precetto per l'importo complessivo di euro 459.120,09 (All.2) trasmesso al legale degli I.F.O. per la verifica degli importi;

che con email del 24.12.2019 (All.3) il legale degli I.F.O. ha confermato l'esattezza dei calcoli riportati come allegati e sotto riportati:

- Euro 292.888,00 per risarcimento del danno;
- Euro 131.036,63 per interessi legali e rivalutazione monetaria dei crediti ad oggi;
- Euro 18.311,96 per spese legali (euro 11.500,00 + 15% spese generali; 4% C.P.A, 22% I.V.A ed euro 26,80 per spese vive oltre a spese di precetto);

che su indicazione del legale degli I.F.O. è stato richiesto alla U.O.C. Risorse Economiche se vi fossero gravi motivi per poter richiedere la sospensione della sentenza;

che la U.O.C. Risorse Economiche con email del 05.12.2019 ha comunicato che non vi erano elementi per dimostrare il grave danno all'Ente richiedendo altresì, data la consistenza dell'importo da erogare, la possibilità di una rateizzazione in 4 o 6 rate;

VISTA l'email del 10.01.2020 con la quale l'Avv. Marco Gentile (All.4) ha trasmesso la nota del Legale di controparte con la quale è stato accettato il pagamento dilazionato in n° 6 rate con scadenza al 27.02.2020 - 27.03.2020 - 27.04.2020 - 27.05.2020 - 27.06.2020 - 27.07.2020 e la corresponsione in una unica soluzione nella prima rata prevista delle spese legali come da prospetto sotto riportato:

1° rata scadenza 27.02.2020:
Euro 18.311,96 spese legali e atto di precetto
Euro 48.814,61 per risarcimento del danno;
Euro 21.839,44per interessi e rivalutazione;

TOTALE EURO 88.966,01

2° rata scadenza 27.03.2020:
Euro 48.814,61 per risarcimento del danno;
Euro 21.839,44 per interessi e rivalutazione
TOTALE EURO 70.654,05

3° rata scadenza 27.04.2020:
Euro 48.814,61 per risarcimento del danno;
Euro 21.839,44 per interessi e rivalutazione
TOTALE EURO 70.654,05

4° rata scadenza 27.05.2020:

Euro 48.814,61 per risarcimento del danno;
Euro 21.839,44 per interessi e rivalutazione
TOTALE EURO 70.654,05

5° rata scadenza 27.06.2020:
Euro 48.814,61 per risarcimento del danno;
Euro 21.839,44 per interessi e rivalutazione
TOTALE EURO 70.654,05

6° rata scadenza 27.07.2020:
Euro 48.814,61 per risarcimento del danno;
Euro 21.839,44 per interessi e rivalutazione
TOTALE EURO 70.654,05

RITENUTO pertanto di provvedere al pagamento della somma dovuta al fine di non incorrere in ulteriori spese di giudizio, salvo ripetizione all'esito della pronuncia definitiva della Corte di Appello di Roma;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, ella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla L. 11/2/2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto della sentenza n. 5885 del 13.06.2019 del Tribunale Civile di Roma, sez Lav., RG 24906/2016 e del relativo atto di precetto notificato agli I.F.O. il 03.12.2019 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per l'effetto corrispondere alla Dott.ssa D.A. le somme indicate nel prospetto sotto riportato:

1° rata scadenza 27.02.2020:
Euro 18.311,96 spese legali e atto di precetto
Euro 48.814,61 per risarcimento del danno;
Euro 21.839,44per interessi e rivalutazione;

TOTALE EURO 88.966,01

2° rata scadenza 27.03.2020:
Euro 48.814,61 per risarcimento del danno;
Euro 21.839,44 per interessi e rivalutazione

TOTALE EURO 70.654,05

3° rata scadenza 27.04.2020:
Euro 48.814,61 per risarcimento del danno;
Euro 21.839,44 per interessi e rivalutazione
TOTALE EURO 70.654,05

4° rata scadenza 27.05.2020:
Euro 48.814,61 per risarcimento del danno;
Euro 21.839,44 per interessi e rivalutazione
TOTALE EURO 70.654,05

5° rata scadenza 27.06.2020:
Euro 48.814,61 per risarcimento del danno;
Euro 21.839,44 per interessi e rivalutazione
TOTALE EURO 70.654,05

6° rata scadenza 27.07.2020:
Euro 48.814,61 per risarcimento del danno;
Euro 21.839,44 per interessi e rivalutazione
TOTALE EURO 70.654,05

- di trasmettere alla U.O.C. Risorse Economiche le coordinate bancarie una volta numerata la delibera;
- di far gravare l'importo di euro 423.924,63 sul fondo 20.20.20.201;
- di far gravare l'importo di euro 18.311,96 sul fondo 20.20.20.201;

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente "*Presa atto della sentenza n. 5885 del 13.06.2019 del Tribunale Civile di Roma, sez Lav., RG 24906/2016 e del relativo atto di precetto notificato agli I.F.O. il 03.12.2019*" e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ALL 1

Avv. SERGIO RUSSO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via di Ripetta, 22 - 00186 Roma
Tel. 06.3242308 - 06.3242309 - Fax 06.3242316

COPIA

Tribunale ordinario di Roma sez. lavoro II.

SENT. N. 5885/2019

AAGG AC
RV DG DA
DS

IFO DI ROMA
26 LUG. 2019
Prot. Arrivo n. 10409

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Lavoro II

IL GIUDICE

dott. Ottavio Picozzi

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 24906/2016 R.G. cont. vertente

TRA

DA elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta n. 22, presso lo studio degli avv.ti Sergio Russo e Matteo Russo che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso;

RICORRENTE

E

IFO - Istituti Fisioterapici Ospedalieri in persona del Direttore Generale Dott. Francesco Ripa di Meana, elettivamente domiciliata in Roma, via Gioacchino Belli n. 96, presso lo studio dell'avv. Marco Gentile, che la rappresenta e difende per delega in calce alla memoria difensiva

RESISTENTE

all'udienza del 13 giugno 2019, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato Aa D conveniva in giudizio gli IFO Istituti Fisioterapici Ospedalieri, esponendo che dal 1.7.2006 al 31.12.2013 aveva prestato attività lavorativa come medico specialistico in patologia clinica in favore degli IFO, presso l'IRE (Istituto Nazionale Tumori Regina Elena); che gli IFO erano, al momento dell'assunzione, ed è tutt'ora, un ente pubblico a c.d. rilevanza nazionale che gestisce l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e l'Istituto Dermatologico San Gallicano; che nel periodo anzidetto aveva lavorato senza soluzione di continuità in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contigui l'uno a l'altro, di durata semestrale o annuale ed il cui nome era "*prestazione d'opera ex art. 36 del d.lgs. 165/01 e artt. 2222 e 2229 del codice civile*"; che detti contratti prevedevano i seguenti obblighi: a) mettere a disposizione la propria attività professionale in qualità di medico specialista in patologia clinica, b) compiere le attività oggetto delle prestazioni rispettando "*i limiti e le previsioni dettati dall'organizzazione interna*", c) assicurare non già un risultato finale, ma "*almeno 36 ore settimanali di attività lavorativa, svolta di norma per sei ore giornaliere per sei giorni settimanali*", con il divieto di effettuare "*ore in eccedenza*", che non sarebbero state "*prese in considerazione*", d) "*di coprire i turni in pronta disponibilità*", unilateralmente decisi e comunicati dall'Istituto, e) lavorare con un compenso fisso mensile "*erogato in base alle ore di attività lavorativa svolta, considerata in ore equivalenti a prestazioni*"; che parte attrice era l'unica, tra tutti i medici del reparto di patologia clinica, ad essere inquadrata con contratti di CO.CO.CO., nonostante espletasse gli stessi compiti e lavorasse con le stesse modalità dei suoi colleghi strutturati; che in

particolare la ricorrente aveva: prestato assistenza ai pazienti, supervisionato il lavoro degli infermieri durante i prelievi di sangue, provveduto all'esame e all'accettazione dei campioni di sangue provenienti dagli altri reparti dell'ospedale, controllato le calibrazioni effettuate sui macchinari per l'esecuzione dei test sui campioni di siero, plasma e sangue, firmato i relativi tabulati, provveduto altresì all'esame dei valori dei test e alla verifica della loro compatibilità con le patologie dei pazienti, adottato – ove necessario – eventuali misure correttive, quali ad esempio la refrigerazione, il riscaldamento e/o la diluizione del campione, la sostituzione del plasma, la richiesta di reiterazione del prelievo, validato e firmato i referti finali, provveduto all'esecuzione/lettura dei protidogrammi e al dosaggio dei livelli ematici di alcuni farmaci; essa ricorrente espletava dette mansioni in tutti i settori del reparto di patologia clinica (accettazione, sala prelievi, chimica, ematologia, coagulazione e sierologia) in cui le veniva ordinato di lavorare, con variazioni del settore, ordinate dai superiori, anche nell'arco della medesima giornata; essa lavoratrice svolgeva anche compiti amministrativi o compiti riservati agli infermieri, ai tecnici o ad impiegati, comunque estranei ai contratti CO.CO.CO (quali ad esempio: eseguire i prelievi, stampare le etichette per i campioni raccolti, processare i campioni con i macchinari, contattare gli esperti informatici in caso di guasto dei macchinari); essa – per l'espletamento dei propri compiti – riceveva direttive, istruzioni, ordini specifici ed era assoggettata ai controlli quotidiani del Responsabile del Reparto (dr. Gaetano Vitelli e, a partire dall'aprile 2009, dr.ssa Laura Conti), della Direzione Sanitaria e dell'Istituto, dovendo peraltro essa annotare – in resoconti mensili – tutte le attività espletate e i settori in cui aveva prestato servizio; che le direttive impartite riguardavano: la scelta ed il numero dei pazienti (avendo essa ricorrente il divieto di svolgere attività in favore di pazienti *intramoenia*), il numero e la tipologia di prelievi di sangue da eseguire e l'indicazione dei reparti cui distribuire i campioni giunti in accettazione, i criteri di raccolta e gestone dei campioni, l'individuazione dei macchinari da utilizzare per i test sui campioni ed il tipo di controlli/calibrazioni da eseguire sui primi, il numero e l'ordine di trattazione degli esami da eseguire, le

modalità di firma (elettronica o olografa) dei tabulati relativi ai macchinari e dei referti, i criteri di correzione dei dati di analisi, di verifica della compatibilità dei valori dei test con le patologie dei pazienti e di validazione dei referti finali, le modalità di esecuzione dei prelievi di sangue ai pazienti, quelle di stampatura delle etichette dei campioni raccolti e quelle di compilazione dei moduli di richiesta di ambulanza e/o di prestazioni per i pazienti; che essa ricorrente lavorava dalle ore 7:30 sino alle ore 16:00 (sino alle 15:00 a partire da gennaio 2012), da lunedì a venerdì, in base ad orari e turni di lavoro imposti ed organizzati dalla dr.ssa Gabriella D'Alessandro secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei medici, prestando – su specifico ordine dei superiori – anche lavoro straordinario; essa lavoratrice veniva, in occasione di eventi particolari (quali scioperi, necessità di assistenza a pazienti privati degli IFO, maltempo), di notte e durante le festività, precettata e costretta a lavorare anche oltre l'orario di lavoro e sino anche a 48 ore consecutive; che, al pari dei medici strutturati, osservava i stabiliti unilateralmente dal Responsabile del Reparto, dalla dr.ssa D'o e/o dalla Direzione sanitaria e in particolare: turni di reperibilità infrasettimanali (uno a settimana) dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo, turni di lavoro del sabato (uno al mese) dalle ore 7:30 alle ore 14,00, turni durante il fine settimana (uno al mese), con reperibilità dalle ore 14:00 del sabato alle ore 8:00 della domenica e con lavoro in ospedale dalle ore 8:00 alle ore 14:00 della stessa domenica e, infine, con reperibilità dalle ore 14:00 alle ore 8:00 del lunedì successivo; che essa ricorrente, per tali reperibilità, percepiva un'indennità di pronta disponibilità, pari ad euro 121,12 lordi mensili per 12 mensilità e che, diversamente, per i giorni aggiuntivi di lavoro (inclusi i periodi di servizio in caso di chiamata durante la reperibilità) essa recuperava i corrispondenti giorni ed ore attraverso successivi giorni ed ore di riposo concordati con il Responsabile del reparto nel rispetto delle esigenze dell'ospedale; che essa lavoratrice era vincolata ad obblighi di presenza ed era sottoposta a richiami verbali e che, in caso di recuperi, ritardi e necessità di permessi doveva avvisare immediatamente il responsabile del reparto e richiedere l'autorizzazione; che essa ricorrente era, al pari dei medici strutturati,

inserita nei turni di ferie da concordare con il Responsabile del reparto nel rispetto delle esigenze dell'ospedale e aveva una postazione fissa di lavoro, con camice, timbro, libretto delle impegnative, tessera d'ingresso, numero telefonico, pennetta USB, login/password di accesso al sistema informatico e casella di posta elettronica personali; che essa istante aveva come unico datore di lavoro gli IFO ed utilizzava strumenti di lavoro aziendali, prestava servizio solo nei locali dell'Istituto, restando stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, dando direttive ai dipendenti a lei sottoposti e lavorando con gli strutturati, che sostituiva e con i quali era interscambiabile; che, qualunque fosse stato l'orario di lavoro osservato, il numero e l'entità delle prestazioni, veniva retribuita con un importo lordo, per dodici mensilità, pari ad euro 1.807,60 sino ad agosto 2008, euro 1.928,72 (di cui 1.807,60 per stipendio e 121,12 euro per indennità di pronta disponibilità) sino a novembre 2010 compreso, euro 2.256,23 (di cui 2.135,11 per stipendio e 121,12 euro per indennità di pronta disponibilità) sino alla fine del rapporto di lavoro; che essa lavoratrice riceveva continue promesse dal Responsabile del reparto che sarebbe stata assunta e regolarizzata; che detta stabilizzazione era stata concordata con le OO.SS., con verbale di accordo del 5.12.14, finalizzato al superamento "dell'uso improprio dei rapporti di lavoro flessibile"; che essa ricorrente con lettera collettiva del giugno 2010 aveva scritto, unitamente al altri 24 colleghi, al Direttore generale per chiedere di essere regolarizzata; che con raccomandate di diffida e messa in mora del 28.9.15/15.12.15 (rimaste senza riscontro) invitava gli IFO a regolarizzarla e a corrisponderle i crediti maturati dal 1.7.06 al 31.12.13 e chiedeva alla DTL di esperire il tentativo di conciliazione; che gli IFO erano iscritti ad associazione sindacale che ha stipulato il CCNL Dirigenti Area Medica, che applica ai dipendenti diversi dalla ricorrente. In diritto assumeva che fosse intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato di fatto, sussistendo l'eterodirezione, l'inserimento del dipendente nell'organizzazione aziendale, l'inerenza della prestazione lavorativa al ciclo produttivo, la continuità ed esclusività del rapporto di lavoro, lo svolgimento dell'attività nei locali aziendali, vincoli di presenza e di orario, l'obbligo di

giustificare le assenze, l'alienità dei mezzi di produzione e dei risultati prodotti, la mancanza di organizzazione autonoma, l'obbligo di tenersi a disposizione, la retribuzione fissa a tempo e senza obbligo del risultato, nonché la soggezione al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; che la natura subordinata del rapporto di lavoro era desumibile dagli stessi contratti, che prevedevano obblighi incompatibili con un rapporto di lavoro autonomo, che avevano un oggetto generico, indefinito e totalmente sganciato dal risultato; che il contenuto di detti contratti e le modalità di svolgimento delle prestazioni poste in essere da essa ricorrente coincidevano con quelli di altri due medici degli IFO, i cui rapporti di lavoro sarebbero stati dal Tribunale di Roma riqualificati come subordinati. Essa lavoratrice invocava l'applicazione dell'art. 69, comma 2, D.Lgs. 276/2003 e proponeva altresì domanda di pagamento dei crediti di lavoro *ex* art. 2126 c.c. e art. 36, comma 5 (già comma 2), d.lgs n. 165/200, argomentandone l'ammissibilità in forza di plurime pronunce della giurisprudenza di legittimità, e chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico previsto dal CCNL Dirigenti dell'Area Medica e, per l'effetto, la condanna degli IFO a pagare a titolo di differenze paga (comprensive di minimo tabellare, indennità specifica medica, retribuzione di posizione unificata, indennità di esclusività, indennità di vacanza contrattuale, 13° mensilità, indennità di reperibilità, ferie non godute e TFR), computate come da conteggi prodotti in atti, complessivi euro 308.702,02 o, in subordine, le somme che risulteranno dovute secondo legge; chiedeva ammettersi CTU; proponeva altresì domanda di condanna generica degli IFO al risarcimento dei danni da omessa contribuzione *ex* art. 2116 c.c. In subordine, chiedeva di accertare il diritto al compenso per le ore effettivamente erogate e, per l'effetto, condannare gli IFO a pagare la somma di euro 24.444,22 di cui ai conteggi lett. B) prodotti in atti o di quella quantificata in corso di causa; chiedeva altresì di accertare la violazione dell'art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001 e, per l'effetto, condannare gli IFO al pagamento della somma complessiva di euro 45.124,60 o quella ritenuta di giustizia dal giudice con valutazione equitativa.

Con memoria difensiva si costituivano gli IFO, adducendo che il rapporto intercorso con parte attrice si era sempre svolto secondo le forme della collaborazione ed in conformità alle pattuizioni contenute nei contratti sottoscritti con il ricorrente; che gli IFO, al fine di garantire l'erogazione dei servizi essenziali ed il mantenimento dei livelli di assistenza, avevano dovuto, nell'impossibilità di provvedere all'assunzione di nuovo personale a causa dei divieti posti dalla Regione Lazio, fare fronte alle carenze di organico, ricorrendo a forme flessibili di impiego; che ognuno dei contratti sottoscritti con la ricorrente era stato preceduto da attenta valutazione (inserita nelle delibere di approvazione dei rapporti in contestazione) della situazione generale e delle esigenze degli Istituti; che in dette delibere si dava atto sia dei vincoli regionali, sia dei provvedimenti di autorizzazione al ricorso al lavoro flessibile e alla proroga dei relativi contratti, sia dei verbali di accordo sindacale sottoscritti tra Regione e sindacati, nonché dell'impossibilità di fare fronte alle esigenze degli IFO con il personale in servizio e di quella di indire concorsi per il reperimento delle professionalità necessarie, nonché delle indicazioni e dei provvedimenti adottati sul punto dalla Regione Lazio; che sussistevano pertanto le "esigenze temporanee ed eccezionali" che legittimano, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, il ricorso al lavoro flessibile; che dall'esame dei contratti emergeva senza dubbio la volontà di escludere il vincolo della subordinazione, pur nella previsione dell'obbligo di raccordarsi, nel rispetto delle esigenze di buon andamento del servizio, con l'organizzazione della struttura; che parte attrice non poteva avvalersi né di sostituti né di ausiliari "*stante il carattere strettamente fiduciario del rapporto*" e che il compenso "*stante la difficoltà di certificare la singola prestazione da parte del professionista*" era erogato in base alle ore di attività lavorativa, considerata in ore equivalenti a prestazioni, per il compenso complessivo mensile di euro 1.807,60, poi aumentato; che la scelta della forma flessibile di impiego era stata dettata dalle esigenze della stessa lavoratrice che, avendo una collaborazione con l'Ohio State University, si recava spesso all'estero; che le attività di cui si era occupata la D nel corso del rapporto con essa resistente, anche per come indicate nel ricorso

introduttivo, sono tipiche della professionalità da essa rivestita e coincidenti con quelle oggetto di pattuizione contrattuale; che tali attività comprendevano la presenza in sala prelievi per valutare l'appropriatezza degli esami richiesti, la collaborazione con altre figure professionali nell'esecuzione dei prelievi e nella stampa delle etichette, essendo detto flusso operativo obbligato per la medicina di laboratorio e non potendosi prescindere da un'organizzazione che non contemplasse un controllo di tutte le fasi del processo analitico (fasi preanalitica, analitica e post-analitica); che l'accettazione dei prelievi provenienti da reparti interni, il controllo delle calibrazioni effettuate per i singoli test e la relativa convalida, la disamina dei valori dei test, la richiesta della ripetizione del test o l'adozione di misure correttive erano tutte attività tipiche della patologia clinica, che venivano effettuate non sulla base di ordini del responsabile del reparto, ma sulla base della buona pratica clinica e delle specifiche competenze professionali della ricorrente; che le analisi eseguite in laboratorio abbracciavano diversi campi e che per tale ragione la ricorrente collaborava nei diversi settori; che la ricorrente non era sottoposta al potere direttivo e disciplinare del responsabile del reparto e che la circostanza che essa, a differenza dei medici strutturati, dovesse presentare una "autocertificazione dell'attività svolta, corredata di attestazione da parte del responsabile della struttura" andava a supportare la tesi dell'assenza della subordinazione, essendo stata detta disposizione prevista proprio in ragione dell'autonomia della professionista e dell'impossibilità di ricorrere agli strumenti tipici del rapporto di lavoro subordinato; che la lavoratrice, nell'esecuzione delle sue prestazioni specialistiche, si era uniformata a procedure che rispecchiavano il sistema di gestione della qualità, cui gli IFO stessi si erano uniformati e che pertanto non era possibile desumere il carattere subordinato del rapporto di lavoro dal rispetto di dette pratiche da parte della lavoratrice, rappresentando l'osservanza di tali procedure la condizione essenziale per l'instaurazione di qualsiasi rapporto con le strutture ospedaliere ed essendosi peraltro la ricorrente stessa obbligata a compiere la sua attività "*nei modi e nei tempi necessari per il buon andamento del servizio e con i limiti e le previsioni dettate dall'organizzazione interna della struttura*"; che non

sussistevano sanzioni disciplinari, obblighi di richiesta di autorizzazione preventiva o giustificazione delle assenze, divieti di svolgere attività concorrenziale; che l'esecuzione di compiti diversi rispetto a quelli riconducibili alla professionalità erano un numero esiguo, che comunque erano state svolte spontaneamente dalla lavoratrice ed erano necessarie al corretto svolgimento della prestazione sanitaria, che obbliga il medico anche a doveri di assistenza; che dall'impossibilità di svolgere prestazioni *intramoenia* non era possibile ricavare la natura subordinata del rapporto, atteso che la libera professione intramuraria può essere esclusivamente svolta dai dipendenti pubblici; che alla ricorrente non è mai stato chiesto di dimostrare la sua presenza nell'Istituto o il numero delle ore di lavoro svolte, potendo la stessa decidere se e quando recarsi a lavoro e dovendo la stessa limitarsi ad indicare le proprie disponibilità al fine di consentire al responsabile di organizzare i turni; che l'inserimento nei fogli di servizio seguiva l'indicazione dei giorni di disponibilità, come dimostrato dai lunghi periodi di assenza; che la ricorrente non aveva l'obbligo di svolgere prestazioni ulteriori rispetto a quelle pattuite e che, nei casi in cui essa si era dichiarata disponibile a svolgere dette prestazioni, aveva ricevuto un compenso aggiuntivo; che la reperibilità era stata oggetto di pattuizione contrattuale e che per la stessa la ricorrente aveva percepito un compenso aggiuntivo; che la lavoratrice non chiedeva autorizzazione per assentarsi, né giustificava a posteriori le sue assenze; che in caso di malattia non era tenuta alla trasmissione di alcun certificato; che la ricorrente non aveva svolto attività professionale in via esclusiva per gli IFO, ma al contrario era anche ricercatrice presso la Ohio State University e che, a causa di detta collaborazione, nel marzo 2007 non si era recata a lavoro, nel febbraio 2008 era stata presente solo la prima settimana ed rientrata dopo il 13 marzo 2008, dal 6 al 29 marzo 2009 non si era recata a lavoro e, ancora, si era assentata dal 3 al 28 febbraio 2010 e dal 1° al 26 novembre 2010, dal 1° al 29 marzo 2011 e dal 1° al 28 novembre 2011, e infine dall'8 al 27 marzo 2012 e per tutto il mese di novembre; che il dott. Vitelli e la dr.ssa Conti non avevano mai esercitato alcun potere direttivo sulla lavoratrice; che anche le modalità di cessazione del rapporto di lavoro evidenziavano l'assenza di

vincolo di subordinazione, atteso che la ricorrente, a seguito della delibera autorizzativa del 30.12.2013 e a seguito della nota di trasmissione della bozza del contratto, non aveva dato alcun riscontro e che essi IFO avevano dovuto provvedere alla revoca della delibera. In diritto, deducevano che nulla spettasse alla ricorrente a titolo di danno patrimoniale per mancata retribuzione dell'attività lavorativa e presunte promesse di stabilizzazione non mantenute; che non sussistesse il diritto della ricorrente all'inquadramento come dirigente medico; che il d.lgs. n. 276/2003 non trovasse applicazione alla fattispecie *de qua*, essendo esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro e non essendo il citato atto normativo applicabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni, salvi i casi tassativamente indicati, tra i quali non rientrerebbero i contratti di cui all'art. 61 d.lgs. 276/2003 (ossia quelli relativi a professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, quale è per la professione medica); che il danno relativo al risarcimento di cui all'art. 36 d.lgs. 165/2001 e conseguente al pregiudizio asseritamente subito dalla ricorrente non potesse comunque essere equivalente alla retribuzione spettante ai dipendenti degli Istituti, non avendo la ricorrente mai avuto impegni orari, mansioni e responsabilità corrispondenti a quelli dei medici strutturati ed essendo stato il sistema di parametrazione del danno alla retribuzione prevista nei contratti collettivi sostituito con un sistema fondato sul riconoscimento di un indennizzo e che pertanto alla ricorrente potesse essere al più essere riconosciuta un'indennità prevista per casi analoghi; che, ad ogni modo, dovessero essere altresì esclusi, in assenza di prova dell'esistenza del pregiudizio, sistemi di quantificazione del danno forfettizzati; che i precedenti giurisprudenziali citati nel ricorso introduttivo erano inconferenti. I resistenti contestavano i conteggi addotti da parte attrice e assumevano la non spettanza a) dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, soppressa con l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, b) dell'indennità di esclusività, in quanto che la lavoratrice collaborava altresì con altri soggetti, c) del TFR, essendo il pagamento dello stesso a carico dell'INPDAP, d) delle differenze retributive per maggiori attività rispetto a quelle pattuite, in quanto non poste in

essere. Gli enti ospedalieri eccepivano infine la prescrizione del diritto e chiedevano il rigetto del ricorso; in subordine, chiedevano la limitazione della condanna al solo risarcimento del danno effettivamente subito dalla lavoratrice e di dichiarare non dovuto il pagamento della retribuzione spettante ad un dirigente medico di primo livello con rapporto di lavoro esclusivo; in via ulteriormente subordinata, chiedevano la riduzione degli importi a quelli risultanti dai conteggi prodotti da essa resistente, di dichiarare non dovuti l'indennità per rapporto esclusivo, per ferie, riposo e permessi non goduti, il TFR e rigettare la domanda di condanna al risarcimento del danno da omessa contribuzione.

All'udienza dell'8 giugno 2017, la ricorrente deduceva di aver espletato per la Ohio State University solo attività di produzione scientifica, per cui percepiva rimborsi spese; di aver svolto tale attività in autonomia, senza vincoli di tempo né di presenza e prevalentemente a distanza, recandosi negli Stati Uniti due volte l'anno; di aver dedicato a detta attività il tempo libero, i giorni di riposo ed i periodi concessi dagli IFO per ferie e recuperi dei turni di lavoro straordinario del sabato, durante il week-end e durante la reperibilità e ciò in quanto essa lavoratrice, nell'arco di quattro cinque mesi, maturava con il lavoro straordinario circa 150/160 ore (corrispondenti a tre/quattro settimane) da recuperare e che recuperava, come avvenuto a marzo 2007, febbraio 2008, marzo 2009, febbraio 2010, novembre 2010, marzo 2011, novembre 2011 e marzo 2012.

Istruita la causa attraverso l'audizione di testimoni, all'odierna udienza la stessa viene decisa con sentenza contestuale di cui viene data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo respinta l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento delle retribuzioni maturate prima del 18.9.2008, in quanto, non sussistendo nel caso di specie un rapporto di lavoro connotato dall'elemento della c.d. stabilità, il termine di

prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore non decorrere in costanza del rapporto di lavoro, ma solo al momento della cessazione del rapporto medesimo, intervenuta il 31.12.2013.

La Corte costituzionale (Corte cost. n. 63/1966, Corte cost. n. 143/1969 e Corte cost. n. 174/1972) ha infatti affermato che la carenza di una stabilità reale impedisce il decorso del termine di prescrizione durante il rapporto di lavoro.

Per quanto poi concerne l'accertamento della sussistenza o meno del presupposto della stabilità reale, occorre – in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro e alla configurazione che allo stesso le parti hanno attribuito, anche in relazione alla tipologia contrattuale adottata e verificando l'esistenza o meno di una situazione di "*metus*" del lavoratore alla stregua della normativa che in concreto regola il rapporto di lavoro (cfr. *ex multis* Cass. 20 giugno 1997, n. 5494; Caas. 10 aprile 2000, n. 4520; Cass. 14 ottobre 2000, n. 13722; Cass. 23 aprile 2002, n. 5934).

Ebbene, dagli atti risulta che i rapporti lavorativi intercorsi tra le parti litiganti siano stati regolati con una serie successiva di contratti di collaborazione *ex* artt. 2222 e 2229 c.c., con la conseguente assenza, nel caso di specie, del requisito della c.d. stabilità reale. Ne deriva pertanto che il termine di prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore ha iniziato a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, ossia dal 31.12.2013. A ciò si aggiunge che il decorso della prescrizione è stato interrotto per effetto dell'esercizio del diritto avvenuto, dapprima, con la messa in mora del 28 settembre 2015, in un secondo momento, con quella del 15 dicembre 2015, e, ancora, per effetto della proposizione della domanda giudiziale dinanzi a questo Tribunale.

Il diritto al pagamento delle retribuzioni maturate prima del 18.9.2008 non si è, quindi, prescritto.

Nel merito, osserva il giudicante che il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di seguito indicati.

Con riferimento ai rapporti lavorativi intercorsi tra l'odierna ricorrente e gli IFO, si rileva che tali rapporti dal 1° luglio 2006 fino al 31 dicembre 2013 sono stati regolati da una serie successiva di contratti di collaborazione coordinata libero professionale di natura autonoma, denominati "*prestazione d'opera ex art. 36 del d.lgs. 165/01 e artt. 2222 e 2229 del codice civile*". Al riguardo si osserva che, nella fattispecie, non può trovare applicazione la normativa richiamata dalla parte ricorrente – D.Lgs 276/2003 – in ragione della natura di ente pubblico degli Istituti resistenti, in considerazione del disposto dell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003 secondo cui "*2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale*".

In proposito e con riferimento alla dedotta natura subordinata del rapporto si osserva che, alla luce dei principi affermati in merito dalla giurisprudenza di legittimità, chi faccia valere diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi e, in particolare, il requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tale requisito, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, può essere provato facendo eventualmente ricorso, solo ove lo stesso non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, ad altri criteri, complementari e sussidiari. Ed invero, secondo il costante insegnamento della S.C. di Cassazione "*requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di*

lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo" (cfr. tra le molte Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 25224 del 30 novembre 2009; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 5712 del 10 marzo 2011; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 11775 del 12 luglio 2012; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 20599 del 22 novembre 2012; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 21074 del 16 settembre 2013; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 17127 del 17 agosto 2016; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 24193 del 13 ottobre 2017; Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza n. 280 del 9 gennaio 2018; Cass. civ. Sez. lavoro, Ordinanza n. 2439 del 29 gennaio 2019).

Tale requisito, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, può essere provato facendo eventualmente riferimento, solo ove lo stesso non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e/o a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, ad altri criteri, complementari e sussidiari come l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, la localizzazione della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3745 del 29 marzo 1995, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2370 del 4 marzo 1998 e Cass. civ., SS.UU., Sentenza n. 379 del 30 giugno 1999, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3674 del 27 marzo 2000, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 11936 dell'11 settembre 2000; Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 14071 del 28 settembre 2002, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 6224 del 29 marzo 2004, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2767 del 11 febbraio 2005, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 3858 del 22 febbraio 2006, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 4500 del 27 febbraio 2007, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n.4406 del 24 febbraio 2009,

Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9256 del 17 aprile 2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9252 del 19 aprile 2010, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 28982 del 27 dicembre 2011, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 11930 del 16 maggio 2013, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 23021 del 29 ottobre 2014, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 14434 del 10 luglio 2015, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 10004 del 16 maggio 2016, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 11572 dell'11 maggio 2017, Cass. civ., Sez. Lavoro, Ordinanza n. 1511 del 21 gennaio 2019). La qualificazione compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto, inoltre, può essere rilevante in quanto espressione della reale e comune volontà dei contraenti ma, certamente, non può assumere carattere determinante, dovendosi guardare, piuttosto, al comportamento complessivo, anche posteriore, concretamente tenuto (cfr., tra le tante Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 13884 del 23 luglio 2004, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 17455 del 27 luglio 2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 8845 del 18 aprile 2011, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 22289 del 21 ottobre 2014, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 10235 del 18 maggio 2016, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 10583 del 28 aprile 2017). In definitiva la sussistenza di un contratto scritto tra le parti, in cui si attribuisca un determinato nomen iuris al rapporto che s'intende costituire, non è inoltre vincolante, qualora si dimostri che l'effettiva volontà dei contraenti sia stata, di fatto, diversamente orientata, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 20669 del 25 ottobre 2004). In altri termini, qualora il comportamento concretamente osservato dalle parti stesse non sia conforme - ed, anzi, sia contrario - agli intenti cristallizzati nel contratto scritto, è al predetto comportamento effettivo che bisogna attribuire valore prevalente, nel qualificare il rapporto instaurato, senza che possa ritenersi vincolante il *nomen iuris* indicato dai contraenti.

All'esito dell'esame delle rispettive deduzioni delle parti, dei documenti versati in atti e della prova testimoniale espletata, alla stregua dei principi esposti, è risultata

dimostrata la subordinazione nell'espletamento, da parte della ricorrente, dell'attività di medico specialista in patologia clinica presso l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, gestito dagli IFO, convenuti nel presente giudizio.

È, infatti, emersa la soggezione del prestatore di lavoro alle direttive ed al controllo del datore di lavoro.

In particolare, per quanto riguarda la prova testimoniale, la teste R C ha dichiarato quanto di seguito riportato:

"so i fatti di causa perché ho lavorato dal 2003 al 2011 presso l'IFO come tecnico di laboratorio. Fino al 2004 sono stata contrattista e poi dal 2004 come strutturata all'esito di un concorso. Spesso facevamo turni insieme con la ricorrente, la mattina arrivava alle sette e trenta e la ricorrente o lavorava come in laboratorio o in sala prelievi. La ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì i turni erano di mattina dalle 7:30 fino ad un'ora successiva alle 14:00 ora in cui io andavo via e la ricorrente continuava a lavorare. Il turno di pomeriggio era dalle 14:00 alle 20:00. La ricorrente osservava questi turni o di mattina o di pomeriggio. La ricorrente lavorava di sabato in base alle turnazioni stabilite dal primario. La ricorrente come gli altri medici e tecnici aveva la reperibilità notturna e festiva. La ricorrente svolgeva la sua attività di medico in vari reparti e aiutava anche nel laboratorio analisi. Il primario stabiliva i reparti in cui doveva lavorare la ricorrente e in quale turno. Il primario che dava direttive e istruzioni alla ricorrente era la dott.ssa Cari e prima di lei il dott. Vitelli. La ricorrente era anche controllata relativamente agli orari e allo svolgimento delle prestazioni da vari primari che si sono avvicendati. I primari davano direttive e disposizioni nel senso che dicevano alla ricorrente le attività che doveva svolgere durante le ore di lavoro. La ricorrente spesso rimaneva dopo le 14:00. Ho visto in qualche occasione che il primario nel corso della mattina ha spostato di reparto la ricorrente in relazione ad esigenze che si sono verificate nella giornata. Ho assistito un paio di volte a dei rimproveri e delle precisazioni mosse dai primari. Più che rimproveri si trattava di osservazioni. Ad esempio, rispetto alla valutazione di alcuni esami il primario ha detto che la ricorrente doveva

stare più attenta nella valutazione. I pazienti erano quelli afferenti alla sala prelievi o ricoverati. Non vi erano pazienti privati della ricorrente. Gli esami effettuati dalla ricorrente dipendevano dall'afflusso dei pazienti. La ricorrente doveva provvedere agli esami di tali pazienti e non poteva rimandare gli esami. La ricorrente poteva essere chiamata in sostituzione di un medico strutturato. La ricorrente e i medici strutturati svolgevano la stessa mansione. Non so se la ricorrente rimaneva oltre il suo turno perché costretta o volontariamente. La ricorrente poteva lavorare di notte o nelle festività in ore di reperibilità. Normalmente di notte o nei festivi non vi erano medici nella struttura tuttavia a seguito dell'attivazione della reperibilità la ricorrente poteva lavorare di notte e nei festivi. La ricorrente osservava gli stessi turni dei medici strutturati. Non so come venivano organizzate le ferie. La ricorrente aveva una postazione di lavoro fissa, camice, timbro, libretto delle impegnative, numero telefonico, password, cassetta di posta elettronica a suo nome. Non so se la ricorrente lavorava per altra struttura o privatamente credo di no perché era sempre presente nella struttura. Nulla so circa la retribuzione della ricorrente. La ricorrente non poteva assentarsi ma doveva avvisare altrimenti il turno rimaneva scoperto. So questo perché me lo ha detto la ricorrente. Non so se la ricorrente dovesse chiedere l'autorizzazione per assentarsi. La ricorrente dava direttive al personale tecnico. Preciso che se veniva chiamata per la reperibilità la ricorrente deve recarsi presso la struttura a lavorare. So che la ricorrente lavorava in America ma non so altro. Non so se si trattava di contratto o di una ricerca. Preciso che non so se il primario controllava l'operato ma controllava che la ricorrente fosse presente perché doveva controllare che il turno fosse coperto".

Da parte sua la testimone **Simone Giommi** ha riferito quanto di seguito trascritto:

"*so i fatti di causa perché ho lavorato presso l'IFO dal 2000 come tecnico di laboratorio. La dr.ssa Drusco era addetta al reparto Chimica e Sierologia ed è inoltre si occupava dei prelievi, in caso di necessità copriva anche altri settori nello stesso giorno. Se mancava un dirigente del settore la ricorrente veniva mandata a coprire la posizione, la decisione di come coprire le vacanze era del primario. Io*

vedevo tutti i giorni la dr.ssa arrivare alle ore 7:30 come me; quando uscivo alle ore 14:42 la dr.ssa era ancora al lavoro, non so quando terminava di lavorare. Quando era di turno nel pomeriggio la ricorrente entrava alle ore 14:00 e finiva alle ore 20:00. So questo perché anche io osservavo dei turni pomeridiani in cui avevo occasione di vedere quanto ho riferito. È capitato che la ricorrente effettuasse personalmente prelievi di sangue; ho visto la ricorrente svolgere tutte le attività indicate nel cap. 8) del ricorso, in particolare è capitato che abbia svolto tale attività; ho visto in qualche occasione la ricorrente svolgere il nostro lavoro tecnico, inserendo le provette nelle macchine. Era il primario nella sua qualità che dava direttive e disposizioni alla ricorrente come agli altri dirigenti medici; non so se il primario si occupava anche di controllare l'attività lavorativa della ricorrente. Tutte le attività di cui al capitolo 10) del ricorso erano predefinite, vi erano delle procedure operative prestabilite che dovevano essere osservate dalla ricorrente ed a tutti noi, come laboratorio siamo certificati; la ricorrente non poteva fare variazioni rispetto a quanto predefinito, non poteva aggiungere analisi di sua iniziativa o modificare le procedure, a meno che il reparto specifico del paziente chiamava e diceva di aggiungere analisi e la ricorrente si atteneva, avevamo fogli firmati e timbrati dal medico del reparto; la ricorrente non poteva avere pazienti propri; tutte le provette che arrivavano dovevano essere processate. La ricorrente lavorava dal lunedì al sabato, il sabato sicuramente fino alle 13:30. I reparti che la ricorrente doveva coprire venivano indicati dal primario, Gabriella d'Alessandro era di supporto al primario. La ricorrente veniva inserita in dei turni, aveva la reperibilità e nel caso in cui vi era necessità doveva lavorare anche di notte, durante i giorni festivi ed anche per 48 ore consecutive in occasione dell'emergenza neve a Roma. Preciso che quando ho detto che la ricorrente lavorava di sabato, intendevo dire che si alternava con altri colleghi attenendosi ai turni scritti. La ricorrente lavorava secondo turni anche infrasettimanali dalle 20:00 alle 7:00 30 e turni durante il weekend; i turni erano disposti secondo l'ordine alfabetico e in tal modo le persone si succedevano; i turni per i dirigenti medici o biologi come la ricorrente venivano

predisposti o dalla dr.ssa d'A o dalla dr.ssa D. La ricorrente doveva osservare i turni, la presenza e l'orario. La ricorrente era sempre presente salvo i casi di malattia. La ricorrente se non poteva essere presente per un turno di reperibilità doveva firmare un foglio di cambio reperibilità firmato tanto dalla ricorrente quanto dalla persona che la sostituiva, altrimenti non poteva cambiare, ciò avveniva tanto per il personale dipendente che per i medici collaboratori. Nulla so per i permessi. Non ho assistito a richiami verbali. Non so come avveniva per i turni di ferie della ricorrente, non faceva più assenze degli altri medici e non partiva sicuramente per lunghi periodi. La ricorrente aveva tutte le dotazioni di cui al cap. 18) del ricorso, non so per la tessera del parcheggio. La ricorrente utilizzava strumenti di lavoro aziendali, prestava servizio nei locali dell'istituto e dava direttive ai dipendenti I.F.O. soprattutto se dovevano essere ripetute delle analisi. Non so se lavorava solo per l'I.F.O."

Inoltre, la testimone **L C** ha dichiarato quanto di seguito riportato:

"so i fatti di causa perché sono responsabile della U.S.O. Patologia Clinica dell'IRCCS Istituto Regina Elena dal 2011, dal marzo 2009 come facente funzioni e dal 2011 come titolare, da sempre (dal 1991) lavoro nel Regina Elena. La ricorrente era l'unico CO.CO.CO. medico, diversamente dagli altri medici dipendenti non aveva l'obbligatorietà del badge, quando era in malattia non portava certificati medici, non doveva richiedere le ferie, mi comunicava verbalmente quando non sarebbe stata presente per ferie, malattia od altro. La ricorrente in considerazione di com'era organizzato il servizio lavorava dalle 7:30 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 20:00 ed in tali orari lavorava, non poteva lavorare diversamente perché quello era l'orario di apertura del servizio. La ricorrente copriva il servizio organizzato in turni. La ricorrente non aveva nessuno che controllasse la presenza o il rispetto degli orari, se non era presente doveva avvisare, le ferie erano programmate concordate con la ricorrente. Io non controllo nessuno e non ce n'era bisogno. Non vi era bisogno di controllo sui medici in quanto professionisti. Non vi erano fogli firma e ferie in cui compariva il nome della ricorrente. Non so se la ricorrente collaborava

con altre strutture, so che collaborava con la Ohio University; ha redatto delle pubblicazioni scientifiche con tale università. La ricorrente è stata assente nei periodi di cui al doc. 9 fogliatura della memoria difensiva perché riconosco i fogli turni, se la ricorrente non risulta era quindi assente; riconosco anche i turni di cui al doc. 10 della ricorrente in cui costei era presente. I turni corrispondevano ad esigenze organizzative del reparto, lei aveva la capacità e quindi veniva impiegata nella copertura del servizio a seconda delle carenze organizzative, ossia le assenze degli altri medici. La ricorrente svolgeva la prestazione in autonomia; "autonomia" significa che la ricorrente operava nell'ambito del servizio secondo procedure prestabilite come da certificazione ISO 9001; se la ricorrente avesse fatto in modo diverso dalle procedure sarebbe stata richiamata, ma non è mai successo perché rispettava sempre le procedure; nessuno ha esercitato potere disciplinare nei confronti della ricorrente, né è stata sanzionata. La ricorrente era nei turni di reperibilità che osservava il lavorava se chiamata, per questo percepiva un compenso aggiuntivo in base ad una delibera. La ricorrente è stata poi esentata da tali turni a dicembre 2012, come gli altri, in base ad un'altra delibera. Quando faceva la reperibilità poteva lavorare di sabato e domenica. La ricorrente lavorava di sabato e domenica sera di turno perché sono turni normali; l'inserimento della ricorrente degli altri medici nei turni avveniva secondo l'ordine alfabetico, se non poteva scambiava il turno con altro medico e viceversa. Preciso che il servizio di Patologia Clinica era organizzato su due turni dalle 7:30 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 20:00 e pertanto la dottoressa veniva impiegata in uno di questi due turni. Preciso che i dirigenti medici e biologi tornano con le stesse modalità e con i CO.CO.CO., ciò fino al dicembre 2012. Preciso che per il nostro reparto i turni di sabato, domenica e festivi sono turni normali/ordinari. La ricorrente mi comunicava preventivamente le sue assenze per permettermi di riorganizzare il servizio; i medici strutturati dovevano chiedere l'autorizzazione".

Infine, la testimone **M G d'A** ha dichiarato quanto di seguito trascritto:

"so i fatti di causa perché lavoro all'IFO come biologo dal 2002. I medici e biologi strutturati dovevano essere autorizzati per le ferie mentre la ricorrente quale collaboratrice no, i medici dipendenti dovevano timbrare e la ricorrente no, inoltre il dipendente doveva inviare la certificazione medica in caso di malattia e la ricorrente no. Per il lavoro non vi erano sostanziali differenze. Nella struttura vi era un turno di mattina dalle 8:00 alle 14:00 e un turno pomeridiano dalle 14:00 alle 20:00. Successivamente vi è solo la reperibilità. La ricorrente osservava gli stessi orari degli altri medici e biologi secondo i turni. Non vi erano controlli sui turni e la ricorrente era presente. La ricorrente era inserita spesso nei turni di reperibilità, di sabato e di domenica; l'inserimento avveniva in base all'ordine alfabetico. Non vi erano fogli firma in assoluto perché i dipendenti badgiavano. Riconosco i fogli turno di cui al doc. 9 di parte resistente, si trattava dei turni predisposti su excell che indicavano l'organizzazione del lavoro del mese, le presenze da rispettare; riconosco altresì i fogli turno di cui al doc. 10 del ricorso. Per i dipendenti esistevano fogli ferie che dovevano essere presentati per l'autorizzazione, la ricorrente non doveva presentare richieste per le ferie, la ricorrente chiedeva le ferie verbalmente, non so se chiedeva le ferie o comunicava l'assenza, il tutto avveniva verbalmente. La ricorrente collaborava con un'università americana, per tale collaborazione andava via per dei periodi. La prestazione della ricorrente avveniva con le stesse modalità degli altri medici e biologi dipendenti, l'attività della ricorrente come degli altri medici avveniva secondo procedure ISO 9001. La ricorrente supervisionava le attività di prelievo, collaborando con le varie figure, dall'infermiere agli amministrativi. Eseguiva le analisi cliniche e sostituiva altro personale nell'ambito del laboratorio in cui erano presenti altri medici e biologi. Non vi sono stati mai i richiami nei confronti della ricorrente né degli altri medici e biologi. La ricorrente lavorava 2° i turni che ho detto. Mi sembra che la ricorrente si assentava per collaborare in America per circa un mese".

Da tali deposizioni come dai documenti in atti si ricava la natura subordinata dal rapporto e ciò nonostante il fatto che lo stesso fosse stato sempre formalmente

regolato da successivi contratti di prestazione d'opera *ex* artt. 36 d.lgs. n. 165/2001 e 2222 e 2229 c.c. Il consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione ritiene, infatti, non vincolante, ai fini della (ri)qualificazione del rapporto di lavoro, il *nomen iuris* indicato dai contraenti, ritenendo invece necessario – ai suddetti fini – attribuire valore preminente al comportamento concretamente osservato dalle parti, specie qualora tale comportamento non sia conforme - ed, anzi, sia contrario - agli intenti cristallizzati nel contratto scritto (cfr. per tutte Cass., sez. lav., n. 20669/2004).

Ora, dalle dichiarazioni di tutti i testimoni emerge che la ricorrente svolgeva le tipiche mansioni del medico dipendente e, in particolare, mansioni corrispondenti a quelle di un dirigente medico specialista in patologia clinica, ossia: eseguiva le analisi cliniche, supervisionava le attività di prelievo, collaborando con le varie figure, dall'infermiere agli amministrativi, procedeva anche ad effettuare personalmente i prelievi e sostituiva altro personale (medici assenti) nell'ambito del laboratorio in cui prestava la propria opera. Dette attività erano peraltro svolte non solo nel reparto di Chimica e Sierologia, ma, in caso di necessità e dietro indicazione del primario, anche in altri reparti (cfr. dichiarazioni dei testi Roberta Cocco e Simone Giommi, nonché Maria Gabriella d'Alessandro e Laura Conti). In particolare, la lavoratrice poteva essere dal primario chiamata, a seconda delle carenze organizzative, in sostituzione di un medico dirigente strutturato e momentaneamente assente e ciò al fine di garantire la copertura del servizio (cfr. deposizioni dei testi LC, R C e S G). Inoltre, risulta che la D si sia altresì occupata di svolgere compiti amministrativi e/o riservati agli infermieri e ai tecnici, quali ad esempio – stando alla deposizione di S G– l'inserimento delle provette nei macchinari. In definitiva la prestazione della lavoratrice si conformava alle variabili esigenze della parte datoriale che emanava specifiche direttive in tal senso.

Dall'escussione dei testimoni è emerso altresì che l'esecuzione di siffatte prestazioni lavorative doveva avvenire nel rispetto di procedure operative prestabilite come da certificazione ISO 9001, che dovevano essere osservate dalla ricorrente, dai medici

strutturati e dai tecnici e la cui mancata osservanza avrebbe esposto la ricorrente ad un richiamo.

Appare sin da ora sussistente l'adibizione della D a mansioni rientranti nei compiti istituzionali degli IFO, elemento quest'ultimo rilevante –insieme a quello dello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente pubblico, che nel prosieguo si accerterà essere anch'esso esistente –ai fini dell'accertamento dell'assenza dei requisiti per il ricorso, da parte della pubblica amministrazione, alla collaborazione coordinata e continuativa e ciò in quanto detti elementi contraddistinguono e sono tipici del rapporto di lavoro di natura subordinata.

Per quanto concerne poi l'orario di lavoro, risulta che la lavoratrice osservava gli stessi turni dei medici strutturati (dalle ore 7:30 alle ore 14:00 oppure dalle ore 14:00 alle ore 20:00) e, nella specie, essa rispettava un orario fisso a partire dalle 7,30 della mattina fino ad orario successivo alle 14:42, oltre la fine del turno, prevista per le ore 14:00. Detti turni corrispondevano (secondo quanto affermato dal teste La C) ad esigenze organizzative del reparto e "*l'inserimento della ricorrente degli altri medici nei turni avveniva secondo l'ordine alfabetico*, [la quale] *se non poteva scambiava il turno con altro medico e viceversa*" (circostanza quest'ultima confermata anche dal teste M G d'o). I testimoni hanno inoltre tutti confermato che la D, in base alle turnazioni stabilite dal primario, lavorava anche di sabato e aveva, come gli altri medici strutturati e come i tecnici, l'obbligo di reperibilità notturna e festiva, nonché l'obbligo –una volta chiamata per la reperibilità– di recarsi presso la struttura a lavorare. Sul punto, i testimoni hanno concordemente dichiarato che la ricorrente ha lavorato anche di domenica, nei giorni festivi e di notte.

È quindi dimostrato che la ricorrente osservasse un orario di lavoro prestabilito dal datore di lavoro, non potendo la stessa decidere quando recarsi presso la struttura ospedaliera per prestare la propria attività lavorativa e dovendo la stessa comunicare eventuali assenze e richieste di spostamento del turno.

Ancora, è emerso che la lavoratrice aveva l'obbligo – che sussiste in capo al lavoratore subordinato – di comunicare i periodi di ferie, peraltro a nulla rilevando la circostanza che dall'istruzione testimoniale non sia stata con certezza appurata la necessità di ottenere anche l'autorizzazione alle ferie da parte del responsabile del reparto. Ed invero, la stessa responsabile della U.S.O. Patologia Clinica dell'IRCCS Istituto Regina Elena, L C, ha dichiarato che periodi di ferie erano programmati e concordati con la responsabile del reparto.

La testimone R C ha poi affermato che il primario, oltre a stabilire i turni, decideva in quale reparto dovesse lavorare la ricorrente, disponendo –anche all'ultimo –che essa fosse spostata in un diverso reparto per sopperire ad esigenze presentatesi all'improvviso nell'arco del corso della giornata di lavoro, e dava ad essa direttive e disposizioni in ordine alle attività che doveva svolgere. Tale circostanza unita al dato secondo cui la turnazione, cui pure era sottoposta la ricorrente, era stabilita in funzione delle esigenze organizzative del reparto, risulta decisiva e rilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza del potere direttivo e del coordinamento dell'attività della ricorrente all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro in relazione alle variabili esigenze di quest'ultimo. L'attività professionale della D veniva, infatti, conformata alle esigenze del datore di lavoro (Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 8845 del 18 aprile 2011), in modo da coordinarla funzionalmente ai variabili obiettivi ed esigenze aziendali (Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 18414 dell'1° agosto 2013).

A ciò si aggiunge la sussistenza, nel caso di specie, degli altri criteri che, sebbene privi di valore decisivo se individualmente considerati, possono assurgere, se valutati globalmente, ad indizi probatori della subordinazione (cfr. per tutte Cass., sez. un., n. 379/99, cit.).

Ebbene, in primo luogo mancava del tutto l'assunzione, da parte della ricorrente, del rischio di impresa, nonché della sussistenza in capo ad essa di una sia pur minima struttura imprenditoriale, atteso che la stessa era inserita nell'organizzazione degli IFO e, in particolare, dell'IRE, non utilizzava propria strumentazione, né aveva propri

pazienti, né tantomeno percepiva una retribuzione in misura dipendente e variabile a seconda del numero di analisi eseguite. Al contrario, la D riceveva a cadenze fisse, come risulta dimostrato dalle fatture –versate in atti ed –emesse dalla ricorrente all'inizio di ciascun mese a carico degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (cfr. doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente), una retribuzione prestabilita e commisurata all'ammontare totale delle ore di lavoro previste nel contratto (36 ore). Ancora, la lavoratrice era stabilmente inserita nella organizzazione aziendale atteso che la stessa, oltre a recarsi quotidianamente presso la struttura nel rispetto di un orario di lavoro stabilito dal responsabile di reparto, aveva una postazione di lavoro fissa, camice, timbro, libretto delle impegnative, numero telefonico, password, cassetta di posta elettronica a suo nome (cfr. dichiarazioni dei testi R.

Risulta, quindi, all'evidenza sussistente l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato ossia la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro e conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le molte decisioni cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 4036 del 3 aprile 2000, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 224 del 9 gennaio 2001, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 16697 del 29 novembre 2002, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 2970 del 1° marzo 2001, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 13858 del 15 giugno 2009, Cass. civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9251 del 19 aprile 2010 n.; Cassazione civile, sez. lav. Sentenza n. 20367 del 26 settembre 2014).

Inoltre, secondo quanto riferito dalla testimone R C, in più occasioni il primario ha formulato nei suoi confronti osservazioni sulle modalità di valutazione degli esami poste in essere dalla D, con ciò esercitando nei suoi confronti il potere disciplinare e conformativo.

Del pari, irrilevante tanto ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come di natura autonoma quanto ai fini dell'accertamento della natura esclusiva di tale rapporto appare il fatto che la lavoratrice avesse una collaborazione scientifica con la Ohio State University, in quanto il lavoro subordinato ben può coesistere, senza per ciò solo perdere il carattere della subordinazione, con attività di studio (così Cass. 6 luglio 2001, n. 9152; Cass. 25 ottobre 2005, n. 20659; Cass.14 marzo 2006, n. 5495), di ricerca o produzione scientifica. Sotto quest'ultimo profilo e per quanto interessa in questa sede, basti qui rammentare che l'attività di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di creazione di opere dell'ingegno, la pubblicistica e, più in generale, la collaborazione in qualsiasi forma a riviste anche scientifiche sono attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali.

Rilevante è, invece, la sufficienza – ai fini della dimostrazione della natura subordinata del rapporto – della prova (nel caso di specie raggiunta) del fatto che, per disposizioni dell'azienda, la lavoratrice si dovesse recare presso la struttura ospedaliera nel luogo e nel tempo indicati, per effettuare le prestazioni richieste (così Cass. 13 febbraio 2006, n. 3042; Cass. n. 23502/2010).

Dagli atti di causa risultano, infatti, non solo la sottoposizione della ricorrente alle direttive specifiche del datore di lavoro nonché al suo potere conformativo e non solo lo stabile inserimento delle prestazioni lavorative della stessa nell'organizzazione dell'ospedale e l'adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali degli IFO, già di per sé idonei a ritenere sussistente l'elemento della subordinazione (cfr. Cass. 22 gennaio 2014, n. 1318), ma risultano esistenti anche gli altri criteri complementari da cui desumere la natura subordinata del rapporto, quali il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore del rischio imprenditoriale e di una sia pur minima struttura imprenditoriale.

Il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e gli IFO deve pertanto essere considerato come rapporto di natura subordinata avente ad oggetto lo svolgimento di

mansioni di dirigente medico specialista in patologia clinica e ciò con riguardo al periodo che va dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2013..

Siffatta riqualificazione del rapporto, lungi dal poter comportare l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione *de qua*, è comunque idonea a far trapelare la violazione, da parte degli IFO, di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori.

Non c'è dubbio infatti che il continuo ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa al di fuori dei presupposti di cui all'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, ossia delle esigenze temporanee ed eccezionali, integri una violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori rilevante non solo ai sensi del quinto comma dell'art. 36 cit, secondo cui « *la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione*», ma a monte rilevante anche ai fini dell'applicazione dell'art. 2621 c.c., a mente del quale «*La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. //Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione*».

Ora, quest'ultima norma, costituendo esplicazione del principio della effettività della prestazione lavorativa e della corrispettività tra questa e la controprestazione retributiva e previdenziale, «*trova applicazione anche nella ipotesi di nullità di rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (Cass., sez. un., n. 8519/2012; Cass. n. 26829/2009; Cass. n. 22669/2016; Cass. n. 22485/2016; Cass. n. 24120/2016; Cass. n. 7680/2014; Cass. n. 1639/2012; Cass. n. 12749/2008; Cass. n. 18276/2006; Cass. n. 20009/2005; Cass. n. 10376/2001), in quanto gli obblighi*

retributivi e quelli previdenziali sono connessi con l'attività lavorativa prèstata in via di fatto senza che rilevi che il rapporto sia nullo perché instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (Cass., sez. un., n.8519/2012; Cass. n. 13940/2017)» (in questo senso Cass. 13 marzo 2018, n. 6046).

Tale conclusione deve tuttavia essere conciliata con il dato secondo cui, non costituendo gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri un ente pubblico economico, il rapporto di lavoro intercorso tra questi e la ricorrente deve essere regolato in base alle norme disciplinanti il pubblico impiego c.d. contrattualizzato e contenute nel d.lgs. n. 165/2001. Nella specie, per quanto concerne l'individuazione delle conseguenze derivanti dalla violazione di norme imperative relative all'impiego dei lavoratori, viene in rilievo il citato quinto comma dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001.

Ora, sulla questione relativa all'interpretazione di tale disposizione e, in particolare, su quella relativa all'individuazione del danno subito dal lavoratore per effetto della precarizzazione in assenza di reali "esigenze temporanee ed eccezionali", la giurisprudenza di legittimità ha ben sottolineato che «*il danno subito dal lavoratore derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, risarcibile ai sensi dell'art. 36, comma 2 (nel testo applicabile* "ratione temporis" *antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 244 del 2007, art. 3, comma 79), non coincide affatto con le retribuzioni e i correlati oneri contributivo-previdenziali perché questi sono dovuti, come innanzi osservato (punti 17 e 18 di questa sentenza), in virtù del principio di corrispettività affermato dall'art. 2126 c.c. con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte dovute durante il tempo di svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro. //20. Il danno al quale si riferisce il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2, è evidentemente altro.* (...) Omissis. *l'evenienza ordinaria è la perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego in attività di lavoro subordinato a fronte di contratti prevedenti prestazioni di lavoro autonomo abbia fatto perdere al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile* (...) Omissis. *e può riguardare, ad esempio, le spese*

sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative (Cass. 13940/2017, 26282/2007)» (così Cass. n. 6046/2018).

Distinto, quindi, sotto il profilo ontologico il danno cui fa riferimento il quinto comma dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 da quanto spetta al lavoratore, in forza del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c., ossia le retribuzioni e i correlati oneri contributivo-previdenziali dovuti per l'esecuzione della prestazione durante il tempo di svolgimento – seppure in via di fatto – del rapporto di lavoro, ritiene questo Giudice che se, per un verso, la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un ente pubblico non economico, al di fuori dei presupposti di legge, non può, stante il divieto di cui al comma quinto dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e stante il principio di cui all'art. 97 Cost., comportare la conversione del rapporto di lavoro e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, per altro verso, il lavoratore ha diritto – se lo richiede – di *«conseguire una tutela in termini meramente risarcitori, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale»* (Cass. 8 febbraio 2017, n. 3384; Cass.18 aprile 2018, n. 9591; Cass.19 novembre 2018, n. 29779).

Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto una domanda avente ad oggetto il pagamento dei crediti di lavoro a titolo di risarcimento danni subiti per aver gli IFO stipulato contratti di collaborazione aventi la sostanza di lavoro subordinato. Nella specie, la ricorrente ha ritenuto che il danno patrimoniale subito fosse consistito nella mancata percezione, durante il rapporto di lavoro, di una retribuzione equivalente a quella spettante ai dirigenti medici strutturati, ed assunti tramite concorso, ed ha quantificato detto danno facendo riferimento al trattamento economico previsto dal CCNL Dirigenti medici.

Ebbene, il danno *de quo* risulta nel caso di specie provato sia nell'*an* che nel *quantum*, avendo la lavoratrice prodotto in atti i conteggi analitici da cui emerge la differenza tra quanto dalla stessa percepito in forza dei contratti di prestazione d'opera e quanto avrebbe invece percepito se le fosse stato applicato un trattamento economico equivalente a quello previsto dal CCNL dirigenti medici.

Peraltro, le contestazioni sul punto mosse da parte resistente appaiono del tutto generiche ed infondate. Non meritevole di seguito appare la deduzione di parte resistente che fa leva sul fatto che la D avesse una collaborazione scientifica con la Ohio State University per escludere il diritto all'indennità di esclusività, atteso che, a ben vedere, l'assenza di esclusività riguarda i casi in cui i medici prestino la propria attività lavorativa presso più strutture ospedaliere. Ancora, priva di fondamento è la censura relativa al fatto che alla ricorrente non spetterebbe l'indennità per i turni di reperibilità, in quanto la stessa aveva percepito – per lo svolgimento di analogo compito – l'indennità di c.d. "pronta disponibilità". A ben guardare, infatti, i conteggi di parte ricorrente, nel calcolare le differenze retributive, tengono in considerazione e sottraggono, dal totale spettante in forza del CCNL citato, quanto percepito dalla stessa in forza dei contratti di collaborazione e, quindi, anche quanto percepito a titolo di indennità c.d. "di pronta disponibilità".

L'unica contestazione specifica avanzata da parte resistente concerne il pagamento del TFR, che andrebbe in *thesi* corrisposto dall'INPDAP (oggi assorbito nella gestione separata dell'INPS). Tale deduzione non appare tuttavia fondata, in quanto la corresponsione del TFR in favore dei lavoratori è comunque posta a carico del datore di lavoro e, nella specie, degli IFO, che debbono quindi essere condannati a versare alla ricorrente la somma di euro 34.987,37 a titolo di TFR.

Non spettano invece alla ricorrente le somme (euro 15.813,50) pretese a titolo di compenso per ferie non godute: è infatti la stessa lavoratrice ad aver ammesso che utilizzava "*i giorni di riposo ed i periodi concessi dall'IFO per ferie e recuperi dei turni di lavoro straordinario del sabato, durante il week-end e durante la reperibilità*" per recarsi presso la Ohio State University. Tale scelta, operata dalla

D, è peraltro conforme alla possibilità, contemplata nell'art. 28 CCNL, Dirigenti medici, integrativo 10 febbraio 2004 modificato dall'art. 24 del CCNL 3 novembre 2005, che le prestazioni di lavoro straordinario "*poss*[a]*no essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite*". A ciò si aggiunge che, dagli atti di causa, non risulta dimostrato – né è stato a monte allegato specificamente – il quantitativo né i singoli giorni di ferie di cui la lavoratrice non abbia potuto godere, non potendosi pertanto, a fronte della mancanza della prova del fatto costitutivo del diritto a percepire il compenso sostitutivo delle ferie, riconoscere l'esistenza del diritto stesso.

Stante quanto sopra, alla ricorrente spetta quindi la somma complessiva di euro 292.888,52, di cui euro 257.901,15 a titolo di differenze retributive ed euro 34.987,37 a titolo di TFR.

Nei limiti di cui sopra, i conteggi versati in atti, in difetto di contestazioni specifiche, possono pertanto essere posti a fondamento della presente sentenza e gli IFO debbono essere condannati a pagare, in favore di A D, la somma di euro 292.888,52 a titolo di risarcimento del danno di cui agli artt. 2126 c.c. e 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. Del resto "*Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile* " (cfr. tra le

molte Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 4051 del 18 febbraio 2011 e nello stesso senso Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 4104 del 2 marzo 2016; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 10116 del 18 maggio 2015; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 6332 del 19 marzo 2014; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 563 del 17 gennaio 2012; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 4051 del 18 febbraio 2011; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 18378 del 19 agosto 2009; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 945 del 19 gennaio 2006; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 9285 del 10 giugno 2003; Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza n. 7103 del 29 maggio 2000).

Sulla domanda di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva e previdenziale si osserva che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la stessa non è ammissibile allorquando - come nel caso di specie - non sia stato convenuto in giudizio anche l'Istituto previdenziale titolare del diritto alla riscossione del credito. La Suprema Corte ha invero stabilito che *"l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa"* (Cass. civ., Sezione Lavoro Sentenza n. 19398, del 15 settembre 2014 e nello stesso senso Cass. civ., Sezione Lavoro Sentenza n. 4104 del 2 marzo 2016 e Cass. civ., Sezione Lavoro Sentenza n. 2694 del 5 febbraio 2018).

Rimangono assorbite le domande proposte da parte ricorrente in via subordinata.

Il regolamento delle spese di lite, segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza o eccezione, definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:

- dichiara che la ricorrente ha svolto in favore degli Istituti Fisioterapici Ospedalieri prestazioni tipiche di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo che va dal 1.7.2006 al 31.12.2013;
- condanna gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri a corrispondere alla parte ricorrente, a norma degli artt. 36, comma 5, D.lgs. n. 165/2001 e 2126, comma 2, c.c., la complessiva somma di euro 292.888,52 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla maturazione dei crediti fino al pagamento;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna parte resistente a corrispondere ad Al r le spese di lite, che liquida in complessivi euro 11.500,00, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A.;

Roma li 13 giugno 2019

Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 13 GIU 2019
IL CANCELLIERE
FERDINANDO BENDETTI

Avv. SERG
PATROCINANTE
Via di Ripetta 2
Tel. 06.3242308 - 06.324

Sent. n. 5885/2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
AREA LAVORO
V. LE G. CESARE N. 54
ROMA

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. Russo per posta

REPUBBLICA ITALIANA
In nome della Legge
COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, - 8 LUG. 2019

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Laura Spallone

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

) RUSSO
I CASSAZIONI
00186 Roma
199 - Fax 06.3242316

V° PER AUTENTICA
Roma, - 8 LUG. 2019
dott.ssa Laura Spallone

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Avv. SER
PATROCINANTI
Via di Ripetta,
Tel. 06.3242308 - 06.

AVV. SERGI
PATROCINANTE
Via di Ripetta 2
Tel. 06.3242308 - 06.32

GIO RUSSO
E IN CASS
22-00186 R
242309 - Fax

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Avvocato Sergio Russo, con studio in Roma, via di Ripetta 22, nella qualità come in atti, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 402 del 10.6.2004,

ho notificato

il suesteso atto a:

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via Elio Chianesi 53, c.a.p. 00144

mediante trasmissione di copia conforme, vidimata dall'ufficio postale, a mezzo plico postale raccomandato con a.r., spedito dall'ufficio postale indicato nel sottostante timbro di vidimazione e sulla francatura del plico, trascritta sul prescritto registro cronologico, numerato e vidimato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al n. 702/18

Roma, data del timbro postale di vidimazione

(avv. Sergio Russo)

O RUSSO
N CASSIA
- 00186 Roma
2309 - Fax

IFO DI ROMA
03 DIC. 2019
Prot. Arrivo n. 16325

AU 2

COPIA

STUDIO LEGALE AVV. SERGIO RUSSO
avv. Sergio Russo
avv. Francesco Scozzafava
avv. Matteo Russo
avv. Cesare Buongiovanni
avv. Alice Russo
via di Ripetta 22 - 00186 Roma
tel. 06-3242308-9-3215844 fax 06-3242316
e-mail: s.russoleg@gmail.com - p.e.c.:
sergiorusso@ordinecavvocatiroma.org

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Atto di precetto

Per: D[redacted] A[redacted] c.f. [redacted] residente in via [redacted] Roma, ed ivi elettivamente domiciliata in via di [redacted] presso e nello studio degli avv.ti Sergio Russo, c.f. RSSSRG46B02H501G, e Matteo Russo, c.f. RSSMTT77D28H501Z, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura a margine del ricorso introduttivo del processo di cognizione e dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo p.e.c. sergiorusso@ordineavvocatiroma.org o a mezzo telefax al n. 06-3242316 ***- creditore precettante***

contro: **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**, c.f. 02153140583, p.i.v.a. 01033011006, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via E. Chianesi 53 ***- debitore precettato***

Premesso:

1) Con sentenza n. 5885 del 13.6.2019, spedita in forma esecutiva l'8.7.2019, notificata in copia esecutiva il 26.7.2019, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, condannava gli Istituti fisioterapici ospitalieri a pagare a [redacted] le seguenti somme;
2) Non ha avuto riscontro la richiesta stragiudiziale di pagamento, e sono invano decorsi i 120 giorni prescritti dalla notificazione del titolo esecutivo (scadenti il 23.11.2019).

A. SORTE:

annualità	capitale	Interessi e rivalutazione con decorrenza media (1 luglio di ciascun anno) fino al 1.7.2016 (data del ricorso)
Differenze retributive 2006	15`321,17	5`300,27

Differenze retributive 2007	32˙217,83	9˙874,80
Differenze retributive 2008	32˙155,45	7˙366,67
Differenze retributive 2009	32˙238,71	6˙455,22
Differenze retributive 2010	32˙124,26	5˙150,37
Differenze retributive 2011	34˙557,15	4˙058,24
Differenze retributive 2012	39˙643,29	2˙584,48
Differenze retributive 2013	39˙643,29	1˙092,22
Trattamento fine rapporto	34˙987,37	(decorrenza 31.12.2013) 631,21
Totale 1 (fino al 1.7.2016)	292˙888,52 **(come nel dispositivo)**	42˙513,48
Rivalutazione monetaria dal 1.7.2016 su 335˙402,00		8˙049,65
Interessi dal 1.7.2016 (data del ricorso) su 335˙402,00		94˙354,97
Totale avere capitale + rivalutazione + interessi al 10.12.2019		**437.806,62**

B. SPESE LEGALI DEL PROCESSO DI COGNIZIONE:

	spese	diritti e onorari
Spese liquidate con la sentenza		11˙500,00

Spese processuali successive alla sentenza:	
- spese forfetizzate per l'attività successiva alla pubblicazione della sentenza e anteriori all'avvio dell'azione esecutiva come da protocollo Tribunale di Roma - C.o.a. Roma del 24.2.2017	511,00

Totale 1	12˙011,00
Rimborso spese generali 15%	1˙801,65
Totale 2	13˙812,65
C.p.a. 4%	552,51
Totale 3	14˙365,16
I.v.a. 22%	3˙160,33

Interessi dal 13.6.2019 al 10.12.2019	842,10
Totale 4	**18˙367,59**

B. SPESE DI PRECETTO:

(*non imponibili)	spese	compenso
Fase di studio dell'esecuzione:		~~1.460,00~~
- notifica titolo esecutivo	8,95*	
Atto di precetto	14,73	540,00

Totale 1 (escluso spese)	2.000,00
Rimborso spese generali 15%	300,00
Totale 2 (escluso non imponibili)	2.314,73
C.p.a. 4%	92.59
Totale 3	2.407,32
I.v.a. 22%	529,61
Totale spese di esecuzione	**2.945,88**

TOTALE AVERE **459.120,09**

Oltre le spese vive di notifica del presente atto e le eventuali spese successive.

Le spese di esecuzione sono da ritenersi ridotte ad euro **815,56** (ossia 2˙945,88 meno 2˙130,32) [2˙130,32 = 1˙460,00 + spese generali + c.p.a. + i.v.a.] + le spese di notifica, se il pagamento interviene prima dell'introduzione di qualsivoglia esecuzione (Cass. 20.6.2011 n. 13482 in *Vita not.*, 2012, 256).

Qualora apparissero discordanze nei conteggi si invita a contattare lo scrivente Studio legale.

*****

Tutto ciò premesso, D[redacted], rappresentata e difesa come in epigrafe, con il favore delle spese di esecuzione ivi compreso il rimborso spese generali,

intima e fa precetto

a **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**, con sede in Roma, via E. Chianesi 53,

di pagare la somma di euro **459.120,09** + le spese postali risultanti dalla francatura del plico, da ridursi come sopra, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla eventuale situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Roma, 26 novembre 2019

(avv. Matteo Russo)

(avv. Sergio Russo)

cb\CBSR\druscoifo\precetto

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Z.	S.
90	5

Reg 0/2019 Mod.A/Ter P Rich. 26/11/19

Cr.75016 - 1/1

Richiedente D A

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN PERS. L.R.P.T.

LAVORO

VIA CHIANESI ELIO,53 00100 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per: Fabio Andreassi

responsabile

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

D.ssa Francesca SAVINO
FUNZIONARIO UNEP
CORTE DI APPELLO DI ROMA

km 36
trasf. € 9.46

ROMA 03-12-2019 Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art.	Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: eseguito il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,
[ ] 139 c.p.c.	[ ] per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;
[ ] 660 c.p.c.	[ ] per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.
Avviso Spedito con Racc. n. _____	ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____
ROMA il _____	Eseguita Affissione a norma di legge
Funzionario/Uff.Giud.	ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____
	Spedita Racc. A.R. n. _____,il_____Funzionario/Uff.Giud. _____

Data richiesta

26/11/19

Ufficiale Giudiziario

_____

111

null
26/11/2019 10:31

Da: Avv. Marco Gentile <marco.gentile@mereugentile.it>
Inviato: martedì 24 dicembre 2019 12:39
A: FABIO ANDREASI <fabio.andreasi@ifo.gov.it>; ALLOCCA ELEONORA <eleonora.allocca@ifo.gov.it>
Cc: Affari Generali <aagg@ifo.gov.it>
Oggetto: R: IFO / D

Doc. 3

Gentile Direttore,
trascrivo di seguito la email inviatami nella tarda serata di ieri dall'Avvocato della Dott.ssa Dre trasmetto gli allegati in essa contenuti:

Confermo l'esattezza dei calcoli che ho comunque ricontrollato.
In particolare, gli interessi sono stati correttamente conteggiati sulle differenze retributive riconosciute dal Tribunale con decorrenza anno per anno e considerando, per ogni anno, la data di decorrenza "media" (ad es. gli interessi sulle differenze retributive 2007, pari ad € 32.217,83, sono state calcolate dall'01.07.07 essendo, tale giorno, esattamente intermedio tra l'01.01.07 ed il 31.12.07).
Viceversa per il T.F.R., pari ad € 34.987,37, gli interessi sono stati -come per legge-calcolati dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ho incontrato la dr.ssa Drusco che è disponibile a concedere la rateizzazione richiesta alle seguenti condizioni.
La sorte, volendo escludere *-pro bono pacis* ed a condizione del regolare versamento delle rate- il periodo dalla sentenza ad oggi (in cui sarebbe maturati gli ulteriori interessi/rivalutazione indicati nell'atto di precetto), è pari ad **€ 423.952,15** (= € 292.888,52 differenze retributive e T.F.R. liquidati in sentenza + € 131.036,63 interessi/rivalutazione) corrispondenti a **sei rate di € 70.654,19 ciascuna**.
Viceversa, le spese legali sono pari ad € 11.500,00 + accessori (importo liquidato in sentenza) ai quali si aggiungono, quantomeno, le spese di precetto pari ad ulteriori € 1.050,00 + accessori.
Tanto premesso, l'I.F.O. dovrà versare:
- la prima rata della sorte e le anzidette spese legali (da pagare direttamente a noi che fattureremo alla dr.ssa D entro e non oltre il 20 gennaio 2020;
- le successive cinque rate della sorte entro e non oltre, rispettivamente, il 20 febbraio 2020, il 20 marzo 2020, il 20 aprile 2020, il 20 maggio 2020 ed il 20 giugno 2020.

Dal suo canto la nostra Assistita, finché l'I.F.O. rispetterà tale rateizzazione ed eseguirà tutti i relativi pagamenti: **-a)** non effettuerà atti di pignoramento; **-b)** si limiterà a tenere in piedi le procedure esecutive pendenti in cui è già intervenuta, senza chiedere provvedimenti di assegnazione in suo favore; **-c)** ovviamente, appena ricevuto tutto il dovuto, rinuncerà/abbandonerà immediatamente tali procedure a spese compensate.

Rimango in attesa di un riscontro in merito alle condizioni poste dalla controparte.
Con l'occasione, porgo a tutti voi gli auguri per un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

Studio Legale Avv. Sergio Russo

Avv. Sergio Russo
Avv. Francesco Scorzafava
Avv. Matteo Russo
Avv. Cesare Buongiovanni
Avv. Alice Russo

Roma, 9 gennaio 2020

Spett.le
I.F.O. - Istituti Fisioterapici Ospitalieri
c/o avv. Marco Gentile

SU. 4

Via PEC all'indirizzo marcogentile@ordineavvocatiroma.org

Oggetto: D A / I.F.O. - Tribunale di Roma, sezione lavoro, G.U. dr. Picozzi, R.G. 24906/16, sentenza n. 5885/19 del 13.06.19, atto di precetto notificato il 03.12.19

Facendo seguito alla corrispondenza ed ai colloqui intercorsi comunichiamo che la dr.ssa D (che per conferma sottoscrive la presente) è disponibile a concedere la rateizzazione richiesta alle seguenti condizioni.

A) La sorte, escludendo -a condizione del regolare versamento delle rate- il periodo dalla sentenza ad oggi, è pari ad **€ 423.952,15 lordi** (= € 292.888,52 lordi differenze retributive e T.F.R. liquidati nella sentenza + € 131.036,63 lordi interessi e rivalutazione) corrispondenti a sei rate di € 70.654,19 lordi ciascuna.

Le spese legali -a condizione del regolare versamento delle rate- sono ridotte ad **€ 11.500,00 + accessori di legge** (importo liquidato in sentenza) oltre alle spese di precetto pari ad ulteriori **€ 1.050,00 + accessori di legge.**

B) L'I.F.O. dovrà versare:

- la prima rata della sorte e le anzidette spese legali (quest'ultime da pagare direttamente a noi che fattureremo alla dr.ssa Drusco) entro e non oltre il 29 febbraio 2020;
- le successive cinque rate della sorte entro e non oltre, rispettivamente, il 31 marzo 2020, il 30 aprile 2020, il 31 maggio 2020, il 30 giugno 2020 ed il 31 luglio 2020.

C) La dr.ssa D, finché l'I.F.O. rispetterà tale rateizzazione ed eseguirà tutti i relativi pagamenti:

CI) non effettuerà atti di pignoramento;

CII) si limiterà a conservare/tenere in piedi le procedure di recupero del credito pendenti e/o già iniziate, senza chiedere provvedimenti di assegnazione;

- appena ricevuto tutto il dovuto come indicato al punto A), rinuncerà/abbandonerà immediatamente tali procedure a spese compensate.

D) Tutti i pagamenti verranno effettuati/ricevuti con reciproca riserva di appello avverso la sentenza e facoltà di ripetizione da parte dell'I.F.O.

E) Il presente accordo non ha carattere novativo e resta fermo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza.

avv. Matteo Russo

avv. Sergio Russo

a

dr.ssa A

00186 Roma - Via di Ripetta 22 - tel. 06 3242308 - 3242309 - 3215844 Fax 3242316
e-mail: s.russoleg@gmail.com - p.e.c.: sergiorusso@ordineavvocatiroma.org